Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 novembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio è dell'artigianato

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze:

REGIONI

Regione Calabria

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 318 DEL 19 NOVEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Agrigento.

(2954)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Catania.

(2956)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 ottobre 1984.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate e di una clausola di rivalutazione della prestazione da applicare ad alcune tariffe a premio unico, presentate dalla S.p.a. La Previdente, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 12 luglio e 19 settembre 1984 della società per azioni La Previdente, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, e di una clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata da applicare ad alcune tariffe a premio unico;

Vista la domanda in data 19 settembre 1984, con la quale la S.p.a. La Previdente ha rinunciato all'impiego delle clausole approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1984;

Vista la nota in data 2 ottobre 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, ed una clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata da applicare ad alcune tariffe a premio unico, presentate dalla società per azioni La Previdente, con sede in Milano:

clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. VI-R/U, mista, a premio unico, approvata con decreto ministeriale 11 novembre 1982;

clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. XXIX-R/U, rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 11 novembre 1982;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. LV-BF, mista a premio annuo costante con liquidazione di un capitale aggiuntivo in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, approvata con decreto ministeriale 21 luglio 1981 (tariffa n. LV-BFC);

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata e del premio, da applicare alla sopracitata tariffa n. LV-BF, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 21 luglio 1981;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata e del premio, da applicare alla tariffa n. LV-CR, mista a premio e capitale annualmente crescenti del 3%, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 21 luglio 1981;

regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. La Previdente è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 3.

La S.p.a. La Previdente è decaduta dall'autorizzazione all'impiego delle clausole di rivalutazione annua delle prestazioni assicurate rilasciata con decreto ministeriale n. 15569 del 31 luglio 1984.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(5877)

DECRETO 20 ottobre 1984.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già autorizzate, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e di una opzione da applicare a contratti collettivi di capitalizzazione, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 23 febbraio, 29 giugno, 6 luglio e 8 settembre 1983 della Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe già approvate, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di una opzione per contratti collettivi di capitalizzazione;

Vista la nota in data 25 luglio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, ed una opzione per contratti collettivi di capitalizzazione, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona:

a) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato, da applicare alla tariffa cat. 2u, mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978 (tariffa cat. 2u/RS);

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della rendita assicurata, da applicare alla tariffa cat. Acu (M-F), rendita vitalizia differita a premio unico, con contrassicurazione, approvata con i decreti ministeriali 7 marzo 1962 e 10 gennaio 1964 (tariffa cat. Acu/RS/M-F);

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato, da applicare alla tariffa cat. 2, mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978 (tariffa cat. 2co/RS);

d) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della rendita assicurata, da applicare alla tariffa cat. Ac (M-F), rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1962 (tariffa cat. Aco/RS M-F);

e) nuove condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato e del premio da applicare alla tariffa cat. 2/RS, mista rivalutabile a premio annuo, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 2 settembre 1981;

f) nuove condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della rendita assicurata e del premio, da applicare alla tariffa cat. Ac/RS (M-F), rendita differita rivalutabile, con controassicurazione, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 2 settembre 1981;

g) opzione per il differimento del pagamento del capitale garantito in contratti collettivi stipulati in tariffa CAP. U/RIV, capitalizzazione per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente contro il versamento di un premio unico, approvata con decreto ministeriale 11 marzo 1983.

Art. 2.

Le nuove condizioni speciali di polizza di cui al precedente art. 1, lettere *e*) ed *f*), potranno essere applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risultino più favorevoli per l'assicurato.

Art. 3.

La Società cattolica di assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(5981)

DECRETO 20 ottobre 1984.

Autorizzazione per la produzione e l'immissione sul mercato di « acquavite o distillato di uva ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 10 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare in via sperimentale la produzione e l'immissione in commercio dell'acquavite ottenuta dalla distillazione del mosto fermentato di uve fresche, in presenza delle parti solide dei grappoli;

Considerato che si tratta di un prodotto avente caratteristiche diverse da quelle previste per le acqueviti di vino e di vinacce;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata fino al 31 dicembre 1986 la produzione di « acquavite o distillato di uva » e la immissione in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

L'acquavite o distillato di uva è ottenuta dalla distillazione del mosto fermentato di uve fresche in presenza delle parti solide dei grappoli.

Art. 2.

Il prodotto, di cui all'articolo precedente, deve possedere i requisiti prescritti, per le acqueviti o distillati di frutta, dal decreto ministeriale 19 luglio 1969, e successive modificazioni, concernente la determinazione delle tolleranze normali nella composizione delle acqueviti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(5978)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 settembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Casa del giornalista - Soc. coop. ed. a r.l. », in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 2-3 marzo 1984, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Casa del giornalista - Soc. coop. ed. a r.l. », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Casa del giornalista - Soc. coop. ed. a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pietro Pomàr in data 29 settembre 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Stefano Palombi, residente a Roma in via G. Ferrari, 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6129)

DECRETO 6 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola di Montemerano, in liquidazione volontaria Società cooperativa a r.l., in Manciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 9 febbraio 1984, con la quale il tribunale di Grosseto ha dichiarato lo stato d'insolvenza della « Cooperativa agricola di Montemerano », in liquidazione volontaria - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manciano, già denominata « Cooperativa fra assegnatari di Montemerano a r.l. »;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La « Cooperativa agricola di Montemerano », in liquidazione volontaria - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manciano (Grosseto), costituita per rogito notaio Vladimiro De Carolis di Manciano in data 23 gennaio 1954, rep. n. 3886 ed iscritta al n. 649/54 del registro società del tribunale di Grosseto, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Cipriani Giovanni, nato a Grosseto il 14 settembre 1950, l'avv. Riccardo Leuzzi, nato a Nardò il 6 agosto 1941, residente a Nardò, via XX Settembre n. 22 e il dott. Romanello Renzo, nato a Nardò il 29 marzo 1944, residente a Nardò, via Amendola n. 34, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6070)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Comes, con sede in Cagliari e cantiere di Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ronconi, con sede in Rodengo Saiano (Brescia) e stabilimenti in Rodengo Saiano e Concesio (Brescia), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica delle Puglie, con sede e stabilimento in Monopoli (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1984 al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmeco, con sede legale e stabilimento in Rieti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società finanziaria ed editoriale San Marco, in Venezia-Mestre, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appartenenti al settore saccarifero (codice ISTAT 1981 - voci 420 e 424.1) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Chemicals Italiana, con sede in Milano e stabilimento in Bulciago (Como), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Comes, con sede in Cagliari e cantiere di Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansaldo S.p.a., sede di Genova: Divisione elettronica industriale - Settore elettronica (DEI-SCE), con sede in Genova, unità operativa in Genova e sede distaccata in Roma, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansaldo sistemi industriali S.p.a., sede Genova: Divisione impianti elettrici (DIM) comprensiva dello staff di settore, con sede ed unità in Genova e Divisione sistemi di movimentazione (DSM), in Genova-Fegino, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.B.F. - Officine Borgo Fornari, in Pieve di Borgo Fornari - Ronco Scrivia (Genova), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.O.M.A. - Coop. operai meccanici ed affini di Castel Bolognese (Ravenna), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal settore degli strumenti musicali e loro accessori nelle province di Ancona e Macerata, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio F.lli Carabelli, con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flexa, con sede in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spalt lavorazioni tessili, in liquidazione, sede di Milano e stabilimento di Gallarate, è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpa, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlandi, con sede in Milano e stabilimenti in Gallarate e Cassano Magnago, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzucchelli celluloide, con sede e stabilimento di Castiglione Olona, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglieria bustese, con sede in Busto Arsizio e stabilimenti in Busto Arsizio, Vanzaghello e Lonigo, è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iasmaies, in Belvedere di Siracusa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 marzo al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galleri, con sede e stabilimento in Brebbia (Varese), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Rivi, con sede in Brescia (già Presezzo - Bergamo) e stabilimento in Presezzo (Bergamo), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura di Besnate S.p.a., con sede e stabilimento in Besnate (Varese), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Avir S.p.a. - Azienda vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Napoli e stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Induma Industria lombarda macchine e attrezzamenti, con sede legale in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omar S.p.a., con sede e stabilimento in Alzano Lombardo (Bergamo), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli De Vita, cono sede e stabilimento in Casella Scrivia (Genova), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.O., con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigme, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coprel, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.P.S., con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 12 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cofler & C., con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali in Torino e Milano, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Torinese S.a.s., con sede e direzione in Torino presso ditta Committente Michelin Italiana S.p.a. di Torino Dora-Stura, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.R.A., con sede in Torino e stabilimenti in Pianezza e S. Giorgio (Torino), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinlegno, con sede e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigme, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spalt - Lavorazioni tessili, in liquidazione, sede di Milano, stabilimento di Gallarate, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.P.S., con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 30 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingeco, con sede ed uffici in Milano, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cofler di Rovereto (Trento), con filiali in Torino e Milano, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli De Vita, con sede e stabilimento in Casella Scrivia (Genova), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinlegno, con sede e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cofler di Rovereto (Trento), con filiali in Torino e Milano, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Genova, in Genova, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O/Cava meccanica S.p.a. di Orbassano (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5951)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dall'Università della Calabria all'Istituto navale di Napoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1984, registro n. 65 Istruzione, foglio n. 122, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di idraulica della facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, n. 251, è attribuito, unitamente al titolare dott. Eugenio Pugliese Carratelli, alla cattedra di meccanica dei fluidi della facoltà di scienze nautiche dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(6107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 12 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1847 —	1847 —	1839,40	1847 —	1840 —	1840 —	1847,500	1847 —	1847 —	1832,90
Marco germanico	622,250	622,250	622,70	622,250	622,50	622,80	622,250	622,250	622,250	622,75
Franco francese	202,640	202,640	203,25	202,640	203 —	202,94	202,920	202,640	202,640	202,90
Fiorino olandese	551,710	551,710	552,50	551,710	552 —	552,25	551,800	551,710	551,710	552,30
Franco belga	30,771	30,771	30,73	30,771	30,78	30,78	30,775	30,771	30,771	30,79
Lira sterlina	2313,300	2313,300	2326 —	2313,300	2313 —	2324 —	2313,600	2313,300	2313,300	2324 —
Lira irlandese	1924,500	1924,500	1930 —	1924,500	1928 —	1930,25	1923,800	1924,500	1924,500	—
Corona danese	172,200	172,200	172,500	172,200	172,35	172,33	172,140	172,200	172,200	172,35
Dracma	15,062	15,062	15 —	15,062	—	—	15,062	15,062	15,062	—
E.C.U.	1387,500	1387,500	1387,50	1387,500	1388,50	1387,60	1386,900	1387,500	1387,500	1387,80
Dollaro canadese	1399,500	1399,500	1398 —	1399,500	1395,50	1394,65	1398,900	1399,500	1399,500	1394,50
Yen giapponese	7,632	7,632	7,61	7,632	7,63	7,62	7,631	7,632	7,632	7,63
Franco svizzero	758,120	758,120	759,75	758,120	759,50	758,46	757,610	758,120	758,120	758,52
Scellino austriaco	88,465	88,465	88,60	88,465	88,55	88,47	87,475	88,465	88,465	88,48
Corona norvegese	213,720	213,720	213,90	213,720	213,65	213,48	213,680	213,720	213,720	213,450
Corona svedese	216,880	216,880	216,80	216,880	216,60	216,38	216,860	216,880	216,880	216,38
FIM	297,390	297,390	297,50	297,390	297,25	296,97	297 —	297,390	297,390	—
Escudo portoghese	11,450	11,450	11,50	11,450	11,44	11,34	11 470	11,450	11,450	11,300
Peseta spagnola	11,095	11,095	11,10	11,095	11,08	11,08	11,093	11,095	11,095	11,08

Media dei titoli del 12 novembre 1984

Rendita 5 % 1935	67,850
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,250
» 6 % » » 1971-86	90,650
» 6 % » » 1972-87	88,100
» 9 % » » 1975-90	88,950
» 9 % » » 1976-91	87,950
» 10 % » » 1977-92	96,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	91,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84	99,950
» » » » 1- 1-1983/85	99,950
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	99,950
» » » » 1- 4-1983/85	100,075
» » » » 1- 5-1983/85	100,500
» » » » 1- 6-1983/85	100,425
» » » » 1- 1-1982/86	101,600
» » » » 1- 3-1982/86	101,475
» » » » 1- 5-1982/86	101,650
» » » » 1- 6-1982/86	101,650
» » » » 1- 7-1982/86	101,500
» » » » 1- 8-1982/86	101,400
» » » » 1- 9-1982/86	101,250
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-11-1982/86	101,525
» » » » 1-12-1982/86	101,525
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1983/86	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1983/86	100,025
» » » » 1- 1-1983/87	101,400
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,325
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,350
» » » » 1- 6-1983/87	101,450
» » » » 1-11-1983/87	101,400
» » » » 1-12-1983/87	101,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,300
» » » » 1- 8-1983/88	101,225
» » » » 1- 9-1983/88	101,175
» » » » 1-10-1983/88	101,300
» » » » 1-11-1983/88	101,500
» » » » 1- 1-1984/88	99,850
» » » » 1- 2-1984/88	99,800
» » » » 1- 3-1984/88	99,550
» » » » 1-11-1983/90	101,500
» » » » 1-12-1983/90	101,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,475
» » » » 1- 2-1984/91	101,250
» » » » 1- 3-1984/91	99,900
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	100,025
» » » 17 % 1- 5-1985	100,900
» » » 17 % 1- 7-1985	101,050
» » » 17 % 1-10-1985	101,525
» » » 16 % 1- 1-1986	100,925
» » » 14 % 1- 4-1986	99,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	100,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	103,750
» » » » 1983/90 11,50 %	106,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1984

Dollaro USA	1847,250
Marco germanico	622,250
Franco francese	202,780
Fiorino olandese	551,755
Franco belga	30,773
Lira sterlina	2313,550
Lira irlandese	1924,150
Corona danese	172,170
Dracma	15,062
E.C.U.	1387,200
Dollaro canadese	1399,200
Yen giapponese	7,631
Franco svizzero	759,865
Scellino austriaco	88,470
Corona norvegese	213,700
Corona svedese	216,870
FIM	297,445
Escudo portoghese	11,460
Peseta spagnola	11,094

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di vitellone di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 ottobre 1982, si comunica che la media dei prezzi praticati sui mercati all'ingrosso di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma, rilevati nell'ultima settimana di ottobre 1984 è risultata pari a L./kg 6274 IVA compresa.

Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito al punto 2) del citato provvedimento, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di vitellone di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore .	L./kg 13.390
punta di petto senz'osso	» 6.970

(6189)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazioni alle regioni di somme della parte in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per il triennio 1984-86. (Deliberazione 19 giugno 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge numero 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Atteso che sullo stanziamento complessivo del Fondo sanitario 1983, quota in conto capitale, pari a lire 750 miliardi, deve essere ancora assegnata la somma di L. 21.050.000.000;

Vista la proposta del Ministro della sanità di ripartire il predetto importo tra le regioni che non possono procedere all'attivazione delle strutture ospedaliere di nuova costruzione per mancanza delle attrezzature;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale espresso nella seduta del 3 febbraio 1984;

Considerata l'opportunità di attribuire le somme ancora a disposizione sul Fondo sanitario nazionale 1983 — quota in conto capitale — a quelle regioni che possono dimostrare la immediata utilizzazione dei finanziamenti per la pronta attivazione dei presidi ospedalieri di nuova costruzione;

Tenuto conto delle richieste del Ministero della sanità e del Consiglio sanitario nazionale di considerare l'assegnazione in questione quale anticipazione dei finanziamenti in conto capitale spettanti a ciascuna regione per il triennio 1984-86;

Delibera:

Il residuo importo di L. 21.050.000.000 del Fondo sanitario nazionale 1983 — parte in conto capitale — è attribuito alle regioni di seguito elencate secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati:

Abruzzo	L. 1.500.000.000
Basilicata	» 1.500.000.000
Campania	» 1.800.000.000
Friuli-Venezia Giulia	» 2.300.000.000
Lazio	» 4.500.000.000
Liguria	» 2.300.000.000
Sicilia	» 1.400.000.000
Toscana	» 1.350.000.000
Umbria	» 4.400.000.000
Totale . . .	L. 21.050.000.000

Le somme sopra indicate, da considerare quali anticipazioni a valere sui finanziamenti in conto capitale per il triennio 1984-86, devono essere utilizzate per l'attrezzatura e la conseguente pronta attivazione delle strutture ospedaliere già completate.

Il Ministro della sanità, su conforme relazione di verifica effettuata dagli esperti delle amministrazioni centrali della commissione finanziaria di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981, indicherà al CIPE le strutture ospedaliere attivate entro il primo trimestre 1985 e le somme assegnate ma non utilizzate per i fini in questione, valutando per queste ultime l'opportunità di una loro diversa destinazione.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(5929)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1984 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1983 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Eugenio Bennati per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1984 alla pag. 19, colonna prima, undicesimo nominativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(5774)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 25 ottobre 1984, n. 1/13/2/2072, il decreto prefettizio 6 giugno 1935, n. 11419/5588-29, con il quale il cognome del sig. Felice Ražem, nato a Trieste il 14 dicembre 1888, venne ridotto nella forma italiana di « Raseni », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Cesnik e ai figli Maria e Fortunato, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 22 ottobre 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia del predetto, sig.ra Maria Marta Raseni in Pecar, nata a Trieste il 12 maggio 1915, residente a Trieste - Basovizza n. 115, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Ražem ».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(6004)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale a cinquecentosettantasei posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, con cui è stato stabilito, fra gli altri, il programma d'esame per l'ammissione alla carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge n. 302 del 13 luglio 1984 concernente le disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;

Dato atto che a norma dell'art. 1 della predetta legge n. 302/1984, è esclusa ogni riserva prevista da disposizioni anche speciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale a cinquecentosettantasei posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana, da suddividere in base alla ripartizione regionale che verrà indicata nel successivo art. 2.

Il 50% dei suddetti posti è conferito per pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Il restante 50% dei posti è riservato agli idonei dell'esame di idoneità, indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle carriere di concetto dell'amministrazione finanziaria, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal successivo art. 12 e che non siano stati assunti in servizio in un ruolo delle predette carriere di concetto.

Art. 2.

I posti indicati nel precedente art. 1 sono così ripartiti:

REGIONI	Concorso pubblico	Riservato agli idonei degli esami di idoneità
Piemonte	50	50
Valle d'Aosta	8	8
Lombardia	74	74
Provincia autonoma di Trento	30	30
Friuli-Venezia Giulia	45	45
Liguria	21	21
Veneto	30	30
Emilia-Romagna	20	20
Sardegna	10	10

Sia i candidati al concorso pubblico che i riservatari dovranno produrre domanda di partecipazione per l'assegnazione agli uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle sopra specificate.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 3.

I posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando saranno conferiti per ciascuna regione in base al punteggio riportato nell'esame di idoneità di cui al terzo comma del precedente art. 1, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine verrà formata una speciale graduatoria di merito nella quale i candidati riservatari dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, chiedere espressamente di venire collocati.

I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto dal primo comma dell'art. 16 decadono dal diritto alla nomina, ferma restando la loro permanenza nella graduatoria di idoneità, approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

I posti non conferiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto alla nomina dei medesimi sono portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico nella corrispondente regione.

Art. 4.

La prova d'esame per i concorrenti al concorso pubblico consterà in un colloquio sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di geografia economica e commerciale;
nozioni di statistica;
lettura e traduzione, senza l'uso del dizionario, di brani di lingua scelta dal candidato (francese, inglese o tedesca).

Art. 5.

La prova d'esame di cui al precedente art. 4 avrà luogo in Roma.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova stessa con comunicazione che verrà effettuata a mezzo lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'ammissione viene effettuata con riserva di accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Art. 6.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Sono dichiarati vincitori del concorso pubblico i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti complessivamente messi a concorso per tutte le regioni, tenuto conto delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Le preferenze di cui al precedente comma non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, nonché la speciale graduatoria di merito dei riservatari di cui al precedente art. 3, saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie, i vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio nelle regioni di cui all'art. 2 del presente bando, rispettando nel limite dei posti spettanti a ciascuna regione, la preferenza indicata dagli interessati.

I vincitori che non abbiano indicato la regione in cui essere assegnati in caso di nomina, o che pur avendola indicata, in relazione al posto occupato in graduatoria e ai posti complessivamente messi a concorso, non possano essere assegnati nella regione richiesta, verranno destinati d'ufficio a prestare servizio in una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria, della preferenza espressa dagli altri vincitori.

Art. 9.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del successivo articolo 16, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 10.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 9 possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalla regione richiesta, ai concorrenti che abbiano conseguito la idoneità nel concorso.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 12.

Per l'ammissione al concorso sia pubblico che riservato, è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica o diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di analista contabile o diploma di operatore commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite di età per coloro i quali risultano iscritti nella graduatoria di idoneità di cui al terzo comma dell'art. 1.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 13.

I requisiti di cui all'art. 12 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 14.

Le domande di ammissione al concorso sia pubblico che riservato, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione a uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle indicate nell'art. 2 del presente bando.

Nella domanda, da redigere secondo l'allegato schema *A* per i concorrenti riservatari e secondo lo schema *B* per i candidati al pubblico concorso, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di voler partecipare per l'assegnazione agli uffici siti in una delle regioni indicate nell'art. 2 del presente bando;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I candidati al pubblico concorso devono specificare la lingua prescelta per il colloquio fra quelle indicate nel precedente art. 4.

I candidati riservatari devono invece indicare il punteggio riportato nell'esame di idoneità indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e pertanto dichiarare espressamente che intendono essere collocati nella speciale graduatoria di merito di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente bando.

I titoli preferenziali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 15.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 14.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle finanze, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 16.

I candidati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 12, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 17.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 16, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 18.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) dell'art. 16, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 16.

I certificati di cui alla lettera *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 19.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 16 del presente bando saranno nominati segretari in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1984
Registro n. 59 *Finanze, foglio n.* 332

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000 per i candidati riservatari collocati nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33

Al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato il . a . . (provincia di . .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, a duecentottantotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana per la regione . . (1).

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . .

Dichiara di essere disposto a permanere, in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Chiede di essere collocato nella speciale graduatoria di merito dei riservatari in quanto classificatosi nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle carriere di concetto dell'amministrazione finanziaria con il punteggio di . . . . .

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . . . .

. . lì, .

Firma

. . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 2 del presente bando.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000 per i concorrenti a pubblico concorso

Al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . a . . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, a duecentottantotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana, per la regione . . . . . . (1).

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . ., conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a permanere, in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . . . . .

Dichiara, infine, che la lingua prescelta per il colloquio è la lingua . . . . .

. . . lì, ...

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 2 del presente bando.

(6063)

Concorso speciale a duecentoventiquattro posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio

n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, con cui è stato stabilito, fra gli altri, il programma d'esame per l'ammissione alla carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 302, concernente le disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;

Dato atto che a norma dell'art. 1 della predetta legge numero 302/1984, è esclusa ogni riserva prevista da disposizioni anche speciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale a duecentoventiquattro posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali, da suddividere in base alla ripartizione regionale che verrà indicata nel successivo art. 2.

Il 50% dei suddetti posti è conferito per pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Il restante 50% dei posti è riservato agli idonei dell'esame di idoneità, indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle carriere di concetto dell'amministrazione finanziaria, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal successivo art. 12 e che non siano stati assunti in servizio in un ruolo delle predette carriere di concetto.

Art. 2.

I posti indicati nel precedente art. 1 sono così ripartiti:

REGIONI	Concorso pubblico	Riservato agli idonei degli esami di idoneità
Piemonte .	13	13
Valle d'Aosta	3	3
Lombardia	26	26
Provincia autonoma di Trento .	10	10
Friuli-Venezia Giulia	15	15
Liguria .	10	10
Veneto .	17	17
Emilia-Romagna	13	13
Sardegna .	5	5

Sia i candidati al concorso pubblico che i riservatari dovranno produrre domanda di partecipazione per l'assegnazione agli uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle sopra specificate.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 3.

I posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando saranno conferiti per ciascuna regione in base al punteggio riportato nell'esame di idoneità di cui al terzo comma del precedente art. 1, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine verrà formata una speciale graduatoria di merito nella quale i candidati riservatari dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, chiedere espressamente di venire collocati.

I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto dal primo comma dell'art. 16 decadono dal diritto alla nomina, ferma restando la loro permanenza nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale numero 157108 in data 12 aprile 1984 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

I posti non conferiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto alla nomina dei medesimi sono portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico nella corrispondente regione.

Art. 4.

La prova d'esame per i concorrenti al concorso pubblico consterà in un colloquio sulle seguente materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienze delle finanze;
nozioni di ragioneria generale;
nozioni di statistica.

Art. 5.

La prova d'esame di cui al precedente art. 4 avrà luogo in Roma.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova stessa con comunicazione che verrà effettuata a mezzo lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'ammissione viene effettuata con riserva di accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Art. 6.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Sono dichiarati vincitori del concorso pubblico i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti complessivamente messi a concorso per tutte le regioni tenuto conto delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le preferenze di cui al precedente comma non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, nonché la speciale graduatoria di merito dei riservatari di cui al precedente art. 3, saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie, i vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio nelle regioni di cui all'art. 2 del presente bando, rispettando nel limite dei posti spettanti a ciascuna regione, la preferenza indicata dagli interessati.

I vincitori che non abbiano indicato la regione in cui essere assegnati in caso di nomina, o che pur avendola indicata, in relazione al posto occupato in graduatoria e ai posti complessivamente messi a concorso, non possano essere assegnati nella regione richiesta, verranno destinati d'ufficio a prestare servizio in una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria, della preferenza espressa dagli altri vincitori.

Art. 9.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del successivo art. 16, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 10.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 9 possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalla regione richiesta, ai concorrenti che abbiano conseguito la idoneità nel concorso.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 12.

Per l'ammissione al concorso sia pubblico che riservato, è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di analista contabile o diploma di operatore commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite di età per coloro i quali risultano iscritti nella graduatoria di idoneità di cui al terzo comma dell'art. 1.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 13

I requisiti di cui all'art. 12 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 14.

Le domande di ammissione al concorso sia pubblico che riservato, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione a uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle indicate nell'art. 2 del presente bando.

Nella domanda, da redigere secondo l'allegato schema *A* per i concorrenti riservatari e secondo lo schema *B* per i candidati al pubblico concorso, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di voler partecipare per l'assegnazione agli uffici siti in una delle regioni indicate nell'art. 2 del presente bando;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I candidati riservatari devono indicare il punteggio riportato nell'esame di idoneità indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e pertanto dichiarare espressamente che intendono essere collocati nella speciale graduatoria di merito di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente bando.

I titoli preferenziali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 15.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 14.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle finanze, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 16.

I candidati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio

1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 12, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, della Guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 17.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 16, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 18.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) dell'art. 16, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 16.

I certificati di cui alla lettera *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 19.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 16 del presente bando saranno nominati contabili in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1984
Registro n. 59 Finanze, foglio n. 333

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000 per i candidati riservatari collocati nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33

Al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . . .) via . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso speciale, a centododici posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali, per la regione . . . . (1).

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . ., conseguito presso . . . ., in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a permanere, in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Chiede di essere collocato nella speciale graduatoria di merito dei riservatari in quanto classificatosi nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33 per il *conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle* carriere di concetto dell'amministrazione finanziaria con il punteggio di . . . .

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . . . . .

Data, . . .

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 2 del presente bando.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000
per i concorrenti a pubblico concorso

Al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . .
a . . (provincia di . . . . .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di . . . . .)
via . ., chiede di essere ammesso al concorso speciale, a centododici posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali, per la regione . . . (1).

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . ., conseguito presso . ., in data . . . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . .

Dichiara di essere disposto a permanere, in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 2 del presente bando.

(6064)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 28.

La ripetizione delle prove scritte del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 28, già fissato per i giorni 12 e 13 novembre 1984 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1984, sono state rinviate a data da destinarsi.

(6140)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione per le esigenze del compartimento di Trieste.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova, per le esigenze del compartimento di Trieste, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1984, n. 619, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1984, avranno luogo in Trieste alle ore 8 dei giorni 8 e 9 dicembre 1984, nelle sedi sotto indicate:

liceo scientifico « Oberdan », via P. Veronese, 1;
istituto commerciale « Da Vinci », via P. Veronese, 3;
liceo scientifico « Galilei », via Mameli, 4;
liceo ginnasio « Petrarca », via Rossetti, 74;
istituto tecnico industriale « A. Volta », via Monte Grappa, 1;
istituto tecnico industriale « A. Volta » (succ.), via Battisti, 27;
scuola media « Div. Julia », viale XX Settembre, 26;
scuola media « Manzoni », via Foscolo, 13.

(6119)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di rettifica al concorso, per esami, a sei posti di collaboratore tecnico della sesta qualifica funzionale, riservato a periti industriali per la meccanica o per la meccanica di precisione o per la metalmeccanica o per la termotecnica o per l'elettrotecnica, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Manifattura tabacchi di Rovereto. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) n. 18 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 295 del 25 ottobre 1984).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 9 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, allegato *A* — programma di esame — alla voce « colloquio » dove è scritto: « elementi di *legittimazione* sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro », leggasi: « elementi di *legislazione* sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ».

(6117)

Avviso di rettifica al concorso, per esami, a sei posti di collaboratore tecnico della sesta qualifica funzionale, riservato a periti industriali per la meccanica o per la meccanica di precisione o per la metalmeccanica o per la termotecnica o per l'elettrotecnica, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) n. 18 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 295 del 25 ottobre 1984).

Nel titolo in grassetto del bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 10 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « riservato a periti industriali per la meccanica o per la meccanica di precisione o per la metalmeccanica o per la termotecnica o per *l'elettronica* », leggasi: « riservato a periti industriali per la meccanica o per la meccanica di precisione o per la metalmeccanica o per la termotecnica o per *l'elettrotecnica* ».

(6118)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 316 del 16 novembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario della prova scritta del concorso, per esami, per l'assunzione di un traduttore.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 26.

Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria.

(*Pubblicata nell'ed. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 10 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge, soggetti ed opere annessi alle agevolazioni

Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo termale della Calabria, la Regione può concedere, agli enti pubblici territoriali, agli enti e società a prevalente capitale pubblico, ai privati, alle associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, ed a chiunque eserciti attività rivolta alla valorizzazione e razionale utilizzo del patrimonio idrico termale, le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;

b) impianti ed opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento vasche, maturazione fanghi e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale; ammodernamento e/o integrazioni di quelle esistenti;

c) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi quelli integrati di strutture para-termali, fisiochine-siterapiche e pneumoterapiche;

d) acquisto, rinnovo di integrazione di apparecchiature medicali che impieghino acque minerali per uso termale e relativi impianti, e di apparecchiature medico-diagnostiche di laboratori;

e) costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di strutture ricettive e servizio diretto degli stabilimenti termali;

f) rinnovo o miglioramento degli arredi degli impianti ricettivi di cui alla precedente lettera;

g) realizzazione di strutture per l'occupazione del tempo libero, nell'ambito del compendio termale;

h) organizzazione e realizzazione di manifestazioni e di iniziative rivolte a promuovere e pubblicizzare il patrimonio idro termale e le località termali.

Art. 2.

Provvidenze - Contributi in conto capitale

Per gli interventi di cui alla presente legge sono concessi:

a) contributi in conto capitale nella misura massima del 40% sulla spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) del precedente **art. 1;**

b) contributo costante in conto capitale, nella misura annua del 10% per 15 annualità, sulla spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alle lettere *b*), *c*), *e*);

La spesa riconosciuta ammissibile, ai fini della determinazione delle annualità costanti non può superare il 50% della valutazione data alle iniziative della giunta regionale.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione ai contributi indirizzati alla regione Calabria - assessorato al termalismo, debbono essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun **anno.**

Le domande dovranno essere corredate da:

progetto di massima dell'opera, o del piano di ricerche e/o studi muniti delle prescritte autorizzazioni;

relazione tecnico-economica illustrativa; anche in rapporto agli effetti occupazionali;

preventivo dettagliato dei costi con le indicazioni dei tempi di attuazione;

impegno a realizzare le opere previste e a non diversificare sino al completo ammortamento del mutuo, ed in ogni caso per almeno venti anni, la destinazione di uso delle opere immobiliari ammesse a contributo e per almeno tredici anni la destinazione dei beni strumentali;

piano economico di gestione ed ammortamento, nonché ove si tratti di trasformazione o di ampliamento, relazione economica di gestione dell'ultimo quinquennio con i relativi bilanci consultivi;

dichiarazione relativa ad eventuali provvidenze richieste o ottenute dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici;

copia degli atti amministrativi da cui risulti il diritto della istanza all'utilizzo del bene patrimoniale in disponibile regionale.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al termalismo incaricato della istruttoria delle pratiche propone alla commissione consiliare competente per l'approvazione in piano di riparto entro il 30 settembre.

Le opere e le iniziative devono, comunque, essere realizzate dopo la domanda di contributo.

Art. 4.

Concessione dei contributi

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente che esprimerà il proprio parere entro il termine di giorni trenta dal provvedimento di giunta. Trascorso tale termine si intenderà acquisito favorevolmente.

La deliberazione di concessione stabilisce:

la spesa riconosciuta ammissibile;

la percentuale del contributo;

le modalità di erogazione;

il termine di ultimazione delle opere;

ogni altro documento necessario a leggittimare il diritto al contributo.

Il termine di ultimazione delle opere ammesse a contributo è stabilito in tre anni dalla data di adozione della deliberazione della giunta regionale di concessione.

Tale termine potrà essere prorogato su richiesta motivata della ditta beneficiaria dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al termalismo.

Art. 5.

Non cumulabilità dei benefici

Le provvidenze di cui all'art. 2 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere e forniture, con altri benefici previsti da leggi dello Stato, o altre leggi regionali.

Art. 6.

All'erogazione dei contributi su proposta dell'assessore al termalismo provvederà la giunta regionale con propria deliberazione ad opere finite e collaudate o ad iniziativa realizzata e documentata.

Art. 7.

Collaudazione delle opere

Per gli enti pubblici territoriali, il collaudo delle opere di cui all'art. 1 della presente legge sarà effettuato **a** cura degli enti medesimi.

Gli stessi per la liquidazione dovranno avanzare istanza all'assessorato al termalismo corredata dal certificato di collaudo con esito favorevole.

Per i soggetti diversi di cui al primo comma del presente articolo il collaudo delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, sarà effettuato con spese a carico dei soggetti beneficiari.

La giunta regionale su proposta dell'assessore al termalismo provvederà alla nomina del collaudatore.

Art. 8.

La concessione del contributo può essere revocata:

a) quando l'opera o la iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nella delibera di concessione;

b) quando prima che siano trascorsi tredici anni dalla data di concessione di contributo, venga mutata la destinazione dei beni o vengono ad essere apportare modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale.

A tal fine la giunta regionale puo disporre ogni accertamento.

La revoca è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale, su autorizzazione della giunta stessa e l'amministrazione regionale provvede al recupero delle somme erogate, in uno alle spese ed agli interessi, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.

Art. 9.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire un miliardo si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 6124206 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 10.

La regione Calabria per la realizzazione delle strutture termali previste dalla presente legge si avvarrà anche dei contributi CEE sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Art. 11.

Con successivo atto amministrativo, la Regione entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, sentiti i comuni, individuerà i comprensori ecologico-termali con le caratteristiche urbanistiche e le strutture ed attrezzature necessarie allo sviluppo del turismo termale, lo sport e il tempo libero.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 settembre 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 27.

Ordinamento della struttura operativa del consiglio regionale.

(*Pubblicata nell'ed. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 10 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elementi della struttura operativa

La struttura operativa del consiglio regionale è costituita dal dipartimento articolato in settori, servizi ed uffici.

Fanno parte del dipartimento i seguenti settori:

1) segreteria del consiglio;
2) segreteria ufficio di presidenza;
3) legislativo;
4) commissioni - giunte e gruppi consiliari;
5) amministrazione e contabilità.

Art. 2.

Il dipartimento

Il dipartimento è una struttura organizzativa flessibile distinta in settori tra di loro complementari e funzionalmente predisposta per il più razionale ed efficiente svolgimento integrato delle funzioni istituzionali del consiglio regionale.

Opera, nel suo complesso, sotto il coordinamento politico dell'ufficio di presidenza e quello amministrativo del segretario generale del consiglio.

L'incarico di segretario generale coordinatore è attribuito, con la procedura di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, a dirigente inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale assegnato al consiglio regionale.

Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, al dipartimento è assegnato il personale di cui all'allegato *A* secondo i criteri stabiliti nell'art. 2, comma terzo, della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

Art. 3.

Il settore

Il settore è struttura organizzativa di secondo livello, composto da servizi e raggruppa attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza di supporto al perseguimento degli specifici compiti dell'organo consiliare.

Ciascun settore è autonomo ma può operare in regime di integrazione funzionale interdisciplinare.

E' coordinato da un dirigente scelto, con la procedura di cui al citato art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 9/1975, tra il personale in possesso della seconda qualifica dirigenziale assegnato al consiglio.

Art. 4.

Il servizio

Il servizio costituisce la struttura organizzativa di primo livello in cui sono aggregati gli uffici sulla base di criteri di omogeneità funzionale o in relazione a più funzioni specifiche.

I servizi si distinguono in funzionali, i quali svolgono attività a supporto del funzionamento dell'intero apparato organizzativo del consiglio regionale, e di settore che operano per la realizzazione dei compiti di competenza del settore di cui fanno parte.

E' coordinato da un dirigente, scelto con la procedura di cui al citato art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 9/1975 tra il personale in possesso della prima qualifica dirigenziale assegnato al consiglio.

Art. 5.

L'ufficio

L'ufficio rappresenta l'unità elementare della struttura organizzativa in cui è collocato ed è strumento di realizzazione delle particolari attività ad esso attribuite.

E' retto da un responsabile di ufficio scelto, secondo la procedura richiamata nell'articolo precedente, tra il personale assegnato al consiglio dell'ottava qualifica funzionale.

Nell'ambito dell'ufficio il metodo di lavoro è improntato all'efficienza funzionale, alla valorizzazione è sviluppo delle capacità professionali, e dal lavoro di gruppo.

Art. 6.

Gabinetto del presidente e segreterie particolari dei vice presidenti

Affiancano l'organizzazione strutturale del consiglio gli uffici politico-amministrativi del gabinetto del presidente del consiglio regionale e delle segreterie particolari dei vice presidenti, con il personale di cui all'allegato *B*.

Il gabinetto cura la trattazione degli affari connessi alle funzioni del presidente secondo le direttive da lui impartite.

E' d'ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali e con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali. Cura la tenuta del protocollo, dell'archivio riservato, dell'agenda degli impegni ed attende alla corrispondenza privata del presidente.

Le segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata dei vice presidenti, alla tenuta dell'agenda degli impegni ed alla cura di ogni altra incombenza di volta in volta assegnata.

Titolo I

SETTORE SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Art. 7.

Composizione

Fanno parte del settore i seguenti servizi:

1) segreteria del consiglio regionale;
2) aula e resoconti;
3) stampa e informazione.

Art. 8.

Servizio segreteria del consiglio regionale

Il servizio segreteria del consiglio si articola nei seguenti uffici:

ufficio affari generali e relazione con l'esterno: cura la trattazione degli affari relativi ai compiti istituzionali dell'organo consiliare e di quelli che non rientrano nella sfera di competenza degli altri servizi del medesimo settore; assicura i rapporti con i gruppi consiliari, la giunta, il commissario di Governo e la commissione di controllo, gli uffici statali, regionali e delle altre regioni; assicura i necessari rapporti con il Governo centrale e con le Camere; mantiene i rapporti non istituzionali con le formazioni sociali, i movimenti di opinione e di cultura; cura i rapporti con esperti e consulenti nominati dal consiglio;

ufficio ricezioni ed assegnazioni atti consiliari: riceve le proposte di legge, di regolamento e gli schemi dei disegni di legge di iniziativa della giunta e ne cura l'inoltro alle competenti commissioni permanenti; cura l'archivio generale;

ufficio di segreteria: svolge le mansioni di segreteria nelle adunanze del consiglio e nelle conferenze dei presidenti dei gruppi redigendone i relativi verbali.

Art. 9.

Servizio aula e resoconti

Fanno parte del servizio:

ufficio aula: cui sono attribuiti i compiti di convocazione del consiglio, di preparazione del relativo ordine del giorno, della registrazione dei fascicoli inerenti gli argomenti iscritti e dell'invio della documentazione relativa ai consiglieri e ad altri soggetti individuati preventivamente, dell'annotazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, della classificazione dei progetti e dei disegni di legge in fase di presa in considerazione;

ufficio resoconti: cura la redazione, revisione e pubblicazione dei resoconti sommari ed integrali delle sedute, la stesura delle deliberazioni consiliari ed il coordinamento formale dei testi delle leggi e dei regolamenti così come approvati dal consiglio. Sovrintende al servizio stenografico, di registrazione e di traduzione.

Art. 10.

Stampa e informazione

Comprende i seguenti uffici:

ufficio stampa: provvede alla diffusione, attraverso mezzi appropriati, di notizie e di note illustrative sull'attività del consiglio ed al medesimo scopo intrattiene con la stampa quotidiana e periodica, con il servizio ANSA, con la RAI-TV e le TV private e con altre fonti di informazione, rapporti permanenti; cura la redazione di una rivista periodica di informazione al fine di contribuire alla presa di coscienza della realtà regionale in tutti i suoi aspetti;

ufficio statistiche consiliari: svolge compiti di rilevazione, elaborazione e rappresentazione dei dati assunti ed aventi come fonte gli uffici della Regione, gli enti e le associazioni operanti in Calabria. Cura la trasmissione dei dati all'Istituto centrale di statistica ed i rapporti con altri centri di informazione ed elaborazione dati.

Titolo II

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 11.

Composizione

Fanno parte del settore i seguenti servizi:

1) segreteria dell'ufficio di presidenza;
2) affari generali e del personale.

Art. 12.

Servizio segreteria ufficio di presidenza

Il servizio comprende i seguenti uffici:

ufficio organizzazione: assiste il presidente e l'ufficio di presidenza nell'organizzazione degli uffici; nella destinazione dei locali e del personale assicurando il necessario coordinamento organizzativo, logistico e funzionale per l'espletamento dell'attività consiliare. Sovrintende al parco auto e rimessa, nonché al centralino telefonico;

ufficio segreteria: svolge le mansioni di segreteria nelle adunanze dell'ufficio di presidenza redigendo i relativi verbali. Provvede allo smistamento della corrispondenza, alla raccolta ed alla classificazione degli atti in arrivo.

Art. 13.

Servizio affari generali e del personale

Si compone dei seguenti uffici:

affari generali di gestione: provvede agli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia amministrativa e contabile del consiglio. Cura ogni altro affare a carattere gestionale che non rientra nella sfera di competenza degli altri settori;

personale: cura la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti e provvede a tutti gli adempimenti concernenti lo stato giuridico del personale. Riceve segnalazioni in ordine all'infrazione disciplinare e ne cura la trasmissione, unitamente ai relativi atti, all'organo competente a promuovere il procedimento disciplinare;

cerimoniale e rappresentanza: cura il ricevimento di delegazioni di Stati esteri, di delegazioni di altre regioni e la partecipazione di delegazioni di consiglieri e di funzionari del consiglio a convegni ed incontri di studio, provvedendo alla raccolta e trasmissione dei relativi atti al servizio studi e documentazione.

Titolo III

SETTORE LEGISLATIVO

Art. 14.

Composizione

Fanno parte del settore i seguenti servizi:

1) affari giuridici;
2) documentazione;
3) biblioteca.

Art. 15.

Servizio affari giuridici

Si compone dei seguenti uffici:

ricerche: provvede, su richiesta dell'ufficio studi e consulenza, al reperimento delle fonti legislative, giurisprudenziali e dottrinarie. Cura l'osservatorio di legislazione regionale, nazionale ed europea;

studi e consulenza: svolge studi di carattere legislativo, statistico-economico, documentale e dottrinario. Assiste nella redazione dei progetti di legge e di regolamento i consiglieri e di soggetti titolari dell'iniziativa legislativa che ne facciano richiesta. Presta in genere consulenza in materia legislativa su richiesta del presidente, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni, dei gruppi e dei singoli consiglieri.

Art. 16.

Servizio documentazioni

Provvede all'acquisizione, conservazione e classificazione dei documenti che interessano la Regione ed in particolare il consiglio regionale. Collabora con il servizio automatico dei terminali collegati con la Camera dei deputati e con la Corte di cassazione. Sovrintende al servizio copia, fotocopia, microfilmatura e riproduzione di documenti in genere.

Art. 17.
Servizio biblioteca

Cura la conservazione, la classificazione e l'aggiornamento del patrimonio bibliografico del consiglio.

Titolo IV

SETTORE COMMISSIONI, GIUNTE E GRUPPI CONSILIARI

Art. 18.
Composizione

Il settore si compone dei seguenti servizi:

1) servizio 1ª commissione politica istituzionale - assetto ed utilizzazione del territorio;

2) servizio 2ª commissione politica economica - bilancio e programmazione;

3) servizio 3ª commissione politica sociale - sanità ed assistenza;

4) servizio giunte e gruppi consiliari.

Art. 19.
Composizione dei servizi e compiti degli uffici in cui si articolano

Ciascuno dei servizi contemplati ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 18 si compone di un ufficio di segretaria e di ufficio istruzioni cui sono demandati rispettivamente i seguenti compiti:

predisposizione e notificazione dell'ordine del giorno dei lavori redazione dei verbali delle sedute, cura dei rapporti con la giunta regionale ed i singoli assessori, nonché con gli uffici ed enti interessati ai procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi di rispettiva competenza. L'ufficio svolge analoghi compiti di segreteria per le commissioni speciali. La segreteria della commissione bilancio assiste con la medesima funzione il collegio dei revisori dei conti;

raccolta, classificazione ed istruzione del materiale legislativo o documentale necessario allo svolgimento dell'attività di studio e referente propria delle commissioni; coordinazione dei testi e cura della successiva trasmissione agli organi competenti; assistenza ai consiglieri nell'attività di ricerca e nella formulazione di proposte ed emendamenti.

Art. 20.
Servizio giunte e gruppi consiliari

L'ufficio preposto alle giunta cura gli incombenti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali degli organi medesimi raccogliendo, classificando ed istruendo il materiale documentale a ciò necessario. E' d'ausilio nella stesura degli atti ed assicura gli opportuni contatti con l'ufficio di presidenza e la segreteria del consiglio.

L'ufficio preposto ai gruppi consiliari cura le relative connesse attività amministrative strumentali ai compiti statutari e regolamentari propri del gruppo ai sensi anche della legge regionale 13 marzo 1979, n. 4. Assicura il necessario collegamento tra i gruppi consiliari, con l'ufficio di presidenza, la segreteria del consiglio e le commissioni.

Titolo V

SETTORE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 21.
Composizione

Fanno parte del settore i seguenti servizi:

1) ragioneria e contabilità;

2) economato, patrimonio e contratti.

Art. 22.
Servizio ragioneria e contabilità

Si compone dei seguenti uffici:

bilancio: cura la redazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza ed i relativi provvedimenti di variazione, del conto consuntivo e predispone le relative relazioni;

contabilità e tesoreria: provvede alla compilazione delle scritture contabili concernenti le entrate, le spese, il movimento di cassa. Procede al calcolo ed all'erogazione dell'indennità spettanti ai consiglieri dei contributi ai gruppi consiliari, degli emolumenti e degli oneri riflessi del personale, nonché al pagamento delle missioni e del lavoro straordinario;

fondo previdenza e solidarietà: cura gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa contabile dei fondi di previdenza e di solidarietà dei consiglieri.

Art. 23.
Servizio economato e patrimonio

Comprende i seguenti uffici:

provveditorato economato: cura la trattazione degli affari relativi alla determinazione del fabbisogno dei beni mobili necessari al funzionamento degli uffici del dipartimento, alla razionale distribuzione a questi degli arredamenti e delle attrezzature, alla loro manutenzione ed alla tenuta dei relativi inventari. Cura la rendicontazione delle spese sopportate e gestisce il fondo cassa assegnatogli. Assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e sovrintende al servizio di pulizia e custodia. Attende altresì, all'esecuzione di compiti di carattere generale non rientranti nelle specifiche attribuzioni di altri servizi funzionali;

patrimonio e contratti: cura le procedure di acquisto e provvede all'amministrazione dei beni mobili ed immobili.

Art. 24.
Disposizioni finali

Le norme della presente legge si applicano in attesa della legge regionale sull'ordinamento degli uffici della regione Calabria.

Le disposizioni della presente legge abrogano, nelle parti con essa contrastanti, le disposizioni della legge regionale numero 9/1975 e di ogni altra legge regionale.

Art. 25.
Norme transitorie

Le disposizioni della presente legge istitutive della struttura operativa del dipartimento e della correlata figura del segretario generale avranno attuazione solo con l'espletamento dei concorsi per l'accesso alle nuove qualifiche funzionali previste dalla emananda legge di recepimento dell'accordo nazionale 29 aprile 1983 concernente il personale delle regioni a statuto ordinario.

Fino all'espletamento dei concorsi medesimi l'ufficio di presidenza non si avvarrà della facoltà, riservatagli dall'art. 14 della legge regionale n. 15/1980, di conferimento dell'incarico di direzione dei settori e dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 26.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 settembre 1984

DOMINIJANNI

ALLEGATO 4

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il personale regionale è collocato secondo i livelli dell'accordo nazionale del 29 aprile 1983 concernente il personale delle regioni a statuto ordinario.

Segretario generale del consiglio — Coordinatore

Settore segreteria del consiglio

1 Dirigente di settore	2ª qualifica dirigenziale
2 Dirigenti di servizio	1ª qualifica dirigenziale
5 Funzionari	8ª qualifica funzionale

5 Istruttori direttivi	7ª qualifica funzionale
6 Istruttori	6ª qualifica funzionale
10 Esecutori	4ª qualifica funzionale
3 Operatori	3ª qualifica funzionale
10 Ausiliari	2ª qualifica funzionale
6 Addetti alle pulizie	1ª qualifica funzionale

Al servizio stampa ed informazione, in considerazione della natura composita delle funzioni esercitate, è assegnato il seguente personale:

1 Redattore capo	
1 Capo servizio	
2 Funzionari	8ª qualifica funzionale
3 Istruttori	6ª qualifica funzionale
3 Esecutori	4ª qualifica funzionale

Per il personale con qualifica professionale di giornalista si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma sesto, della legge regionale n. 9/1975, le disposizioni del contratto nazionale di lavoro della categoria. Non è in alcun caso consentito di beneficiare della disciplina dei dipendenti regionali e di quella specifica di cui al citato contratto nazionale. In caso di eventuale cumulo il dipendente dovrà optare per l'una o l'altra disciplina nel termine di giorni trenta dell'entrata in vigore della presente legge.

Settore segreteria ufficio di presidenza

1 Dirigente di settore	2ª qualifica dirigenziale
2 Dirigenti di servizio	1ª qualifica dirigenziale
5 Funzionari	8ª qualifica funzionale
5 Istruttori direttivi	7ª qualifica funzionale
6 Istruttori	6ª qualifica funzionale
10 Esecutori	4ª qualifica funzionale
3 Operatori	3ª qualifica funzionale
10 Ausiliari	2ª qualifica funzionale
6 Addetti alle pulizie	1ª qualifica funizonale

Settore legislativo

1 Dirigente di settore	2ª qualifica dirigenziale
3 Dirigenti di servizio	1ª qualifica dirigenziale
4 Funzionari	8ª qualifica funzionale
8 Istruttori direttivi	7ª qualifica funzionale
6 Istruttori	6ª qualifica funzionale
8 Esecutori	4ª qualifica funzionale
4 Operatori	3ª qualifica funzionale
5 Ausiliari	2ª qualifica funzionale
4 Addetti alle pulizie	1ª qualifica funzionale

E' istituito, inoltre, un posto di 2ª qualifica dirigenziale con funzione di studio, ricerca ed elaborazioni complesse.

Settore commissioni, giunte e gruppi consiliari

1 Dirigente di settore	2ª qualifica dirigenziale
4 Dirigenti di servizio	1ª qualifica dirigenziale
7 Funzionari	8ª qualifica funzionale
3 Istruttori direttivi	7ª qualifica funzionale
6 Istruttori	6ª qualifica funzionale
8 Esecutori	4ª qualifica funzionale
4 Operatori	3ª qualifica funzionale
7 Ausiliari	2ª qualifica funzionale
4 Addetti alle pulizie	1ª qualifica funzionale

Settore amministrazione e contabilità

1 Dirigente di settore	2ª qualifica dirigenziale
2 Dirigenti di servizio	1ª qualifica dirigenziale
5 Funzionari	8ª qualifica funzionale
2 Istruttori direttivi	7ª qualifica funzionale
5 Istruttori	6ª qualifica funzionale
4 Esecutori	4ª qualifica funzionale
4 Operatori	3ª qualifica funzionale
3 Ausiliari	2ª qualifica funzionale
2 Addetti alle pulizie	1ª qualifica funzionale

ALLEGATO *B*

GABINETTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEI VICE PRESIDENTI.

Art. 1.

Composizione del gabinetto

Il gabinetto del presidente del consiglio regionale è costituito dal capo gabinetto, da due funzionari regionali dell'8ª qualifica funzionale, da 2 impiegati della 4ª qualifica funzionale per lavori di copia dattilografica e affini.

Il capo di gabinetto è scelto tra dipendenti del ruolo regionale in possesso di qualifica dirigenziale o anche tra personale estraneo alle amministrazioni pubbliche o richiesto in comando o distacco da enti pubblici.

Art. 2.

Composizione delle segreterie particolari dei vice presidenti

Le segreterie sono costituite dal segretario particolare, da un impiegato dell'8ª qualifica funzionale e da un impiegato della 4ª qualifica funzionale per lavori di copia dattilografica e affini.

Il segretario particolare può essere scelto anche tra personale estraneo alle amministrazioni pubbliche o richiesto in comando o distacco da enti pubblici.

Art. 3.

Assunzione del personale addetto

Il personale del ruolo regionale addetto al gabinetto od alle segreterie particolari è assegnato o se cessa di appartenervi è trasferito secondo la procedura di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, della legge regionale n. 9/1975.

Per il personale già assegnato al consiglio si provvede con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 28.

Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicap.

(*Pubblicata nell'ed. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 10 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Calabria promuove l'istituzione e l'organizzazione di iniziative e di servizi atti a superare le condizioni di emarginazione delle persone handicappate.

Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto ad ogni altro intervento previsto dalle leggi dello Stato e della Regione, compresi gli interventi sanitari.

Art. 2.

Intervento e coordinamento per servizi non emarginanti

Gli enti locali competenti concorrono tramite le loro articolazioni a promuovere l'inserimento a tutti gli effetti del cittadino portatore di handicap nella società.

Spetta agli enti locali, ciascuno per la propria competenza, attuare i servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli handicaps, nonché attuare le iniziative per l'inserimento e per l'integrazione sociale e culturale dell'handicappato, inclusi gli interventi a carattere economico.

La persona handicappata ha diritto a prestazioni e servizi non emarginanti, per cui le iniziative e i servizi anche a loro favore non devono essere settoriali ma tra loro integrati, soprattutto quelli a carattere sociale e sanitario.

Art. 3.

Il mantenimento nell'ambito territoriale

L'handicappato deve trovare risposta ai suoi problemi sanitari, sociali, economici, assistenziali, culturali e lavorativi, prioritariamente nel territorio di sua residenza.

I comuni, singoli o associati, sono abilitati a programmare, istituire, gestire e coordinare i servizi e le iniziative presenti sul territorio di loro competenza, alfine, di favorire la permanenza nell'ambito territoriale del cittadino portatore di handicap.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, censisce gli handicappati ricoverati fuori i confini della Calabria, e programma piani di intervento per il loro rientro in famiglia o comunque nel loro territorio di residenza, tale attuazione è affidata ai comuni singoli o associati.

Art. 4.

Mantenimento in famiglia

I comuni singoli o associati tramite i loro servizi e le iniziative hanno come obiettivo primario il mantenimento e il reinserimento della persona handicappata nell'ambito familiare.

I servizi e le iniziative a carattere assistenziale ed economico, dovranno tenere presente sia le difficoltà che le risorse della famiglia stessa.

I comuni assicurano altresì l'assistenza domiciliare agli handicappati gravi e non deambulanti, tramite prestazioni a carattere domestico utilizzando prioritariamente i servizi pubblici.

Art. 5.

Per le finalità di cui al precedente articolo la Regione assegna contributi ai comuni, che in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a:

a) assicurare l'assistenza domiciliare;

b) erogare contributi sino al limite di 15 milioni a nuclei familiari comprendenti almeno un membro convivente portatore di handicap fisico non deambulante che, proprietari o usufruttuari o affittuari, intendano apportare agli alloggi occupati le variazioni edilizie e strumentali possibili, onde adeguarli alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

c) assicurare ai portatori di handicap l'effettiva fruizione di tutti i servizi pubblici e di una reale partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Art. 6.

Affido familiare

L'affido familiare è rivolto alle persone handicappate in età evolutiva bisognosi di assistenza, cui la famiglia originaria non è in grado di provvedere.

L'affido familiare è disposto su relazione motivata dal servizio locale e viene attuata a norma della legge 4 maggio 1983, numero 184.

Ad ogni famiglia affidataria non possono essere affidati più di due soggetti portatori di handicap, salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare.

Art. 7.

Fruibilità dei trasporti

I comuni singoli o associati, operano, per favorire l'accesso ai trasporti territoriali pubblici e privati alle persone handicappate.

In caso, di estrema comprovata impossibilità del servizio pubblico a garantire la fruibilità del trasporto agli handicappati, i comuni si possono avvalere di convenzioni con servizi privati dotati di automezzi adatti.

La Regione, interviene economicamente, coprendo la spesa ritenuta necessaria per le modifiche idonee agli automezzi che dovranno essere comprovatamente guidati dalle persone handicappate.

Art. 8.

Abbattimento delle barriere di comunicazione

I comuni singoli o associati operano per l'abbattimento delle barriere di comunicazione in riferimento ai soggetti che, a causa di handicaps sensoriali, trovino difficoltà di fruizione dei mass media, di comprensione verbale, di comunicazione.

Per la realizzazione di tale scopo la Regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, realizzino interventi volti a:

a) inserire gli handicappati nel contesto di strutture per il tempo libero destinate a tutta la popolazione;

b) assicurare ai portatori di handicap la possibilità di usufruire di apparecchiature, per sistemi di ascolto e di lettura, ivi compresi materiali didattici speciali.

Art. 9.

Fruibilità della scuola

I comuni singoli o associati attuano forme di assistenza integrativa per l'inserimento e la permanenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei soggetti portatori di handicap.

I comuni promuovono indagini per conoscere gli handicappati e le loro difficoltà in ordine all'inserimento scolastico.

La Regione può stipulare con enti pubblici e privati specializzati convenzioni per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale.

La Regione assegna contributi ai comuni di residenza degli studenti di ogni ordine e grado portatori di handicap fino alla concorrenza massima di 1.500.000 lire per ciascun studente assistito per anno scolastico, sulla base di un programma tecnico didattico individualizzato.

Art. 10.

Formazione professionale

La Regione promuove e riconosce carattere prioritario ai corsi di formazione professionale che prevedano l'inserimento dei portatori di handicap; a tal fine sono favorite quelle iniziative che prevedono esperienze dirette presso i luoghi di lavoro.

Le iniziative formative di cui al presente articolo possono in alcuni casi prescindere dalla finalizzazione al conseguimento di una qualifica professionale.

I servizi di riabilitazione collaborano con la famiglia e la scuola per l'orientamento professionale dell'handicappato.

Art. 11.

Iniziative per l'occupazione

La fruibilità del posto di lavoro va garantita a tutti i cittadini, a prescindere dal grado e dal tipo di minorazione, sviluppando anche una rete di servizi sociali, sanitari e formativi di sostegno.

La Regione svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazone al collocamento lavorativo degli handicappati.

La Regione eroga contributi ai comuni singoli o associati per:

a) acquisto di attrezzature per i soggetti handicappati singoli o associati che intendono avviarsi ad un lavoro autonomo;

b) acquisto di attrezzature idonee o la modifica di impianti con cui l'handicappato deve svolgere la propria attività lavorativa presso terzi;

c) sostegno psico-pedagogico per l'individuazione delle capacità attitudinali e potenziali possibilità lavorative del soggetto portatore di handicap.

Art. 12.

Incentivi per l'occupazione

Per raggiungere le finalità di cui al precedente articolo la Regione favorisce anche la costituzione di cooperative e imprese artigiane formate da almeno il 50 % di handicappati, attraverso:

a) adeguati interventi economici per la fase di avvio e la strumentazione;

b) un intervento economico pari al 30% della retribuzione percepita dall'handicappato.

La Regione inoltre favorisce l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap in aziende produttive, incentivando tale possibilità ricorrendo ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera *a*) e *b*).

La Regione in collegamento con gli Enti locali, uffici del lavoro, organismi formativi, datori di lavoro e sindacati, programma ed attiva programmi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo degli handicappati.

Art. 13.

Fruibilità dei luoghi di socializzazione

La persona handicappata deve fruire come tutti i cittadini dei luoghi pubblici di carattere collettivo-sociale.

A tale scopo gli Enti locali, ciascuno per la propria competenza concorrono all'abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento agli edifici pubblici di carattere collettivo-sociale, alle altre strutture pubbliche particolarmente quelle scolastiche, a quelle inerenti i servizi pubblici in generale, all'edilizia abitativa, in attuazione delle leggi dello Stato in materia

Art. 14.

Iniziative per altre finalità

La Regione assegna contributi a comuni che, in forma singola o associata, pongano in essere iniziative atte a:

a) favorire la partecipazione dei soggetti handicappati alle attività sportive e del tempo libero esistenti sul territorio;

b) favorire l'autonomo accesso alla cultura e all'informazione agli handicappati;

c) organizzare soggiorni climatici in strutture aperte nelle località adeguate alle esigenze dei soggetti handicappati;

d) promuovere e sostenere la realizzazione di microesperienze a carattere sperimentale finalizzate all'inserimento e al mantenimento nel normale ambiente di vita delle persone handicappate.

Art. 15.

Strutture socio-assistenziali

Nell'attuazione della presente legge si possono utilizzare in relazione ai diversi bisogni di assistenza dei soggetti portatori di handicap, strutture quali: le comunità alloggio, i centri socio-educativi, i centri residenziali, di cui all'« allegato *A* » della presente legge.

Tali strutture devono essere funzionali e collegate operativamente con i servizi del territorio, nonché rispondenti alle norme statali in materia.

I comuni singoli o associati possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui al primo comma del presente articolo.

La convenzione deve prevedere: gli interventi da effettuarsi da parte dell'ente contraente, i criteri e i mezzi di erogazione dei servizi, le modalità di controllo dell'ente locale e degli utenti sulla gestione.

I corrispettivi delle convenzioni sono riferiti ai costi del servizio in relazione ai livelli qualitativi del servizo stesso.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emette un regolamento circa i criteri per l'attuazione di detti servizi.

Art. 16.

Partecipazione

La Regione, per il coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il metodo della consultazione permanente con le associazioni esistenti sul territorio costituite per la tutela degli interessi dei cittadini handicappati, con le associazioni sindacali, quelle di volontariato e le organizzazioni del movimento cooperativo.

Queste associazioni presentano proposte ed esprimono pareri sulle questioni e sui provvedimenti atti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione degli handicappati dalla vita sociale.

Le predette associazioni possono promuovere indagini e studi rivolti ad approfondire le conoscenze quali - quantitative dei bisogni degli handicappati sul territorio dei comuni singoli o associati, nonché la divulgazione delle relative conoscenze anche d'intesa coi comuni stessi.

Art. 17.

Formazione del personale

La Regione finanzia, nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, utilizzando anche i contributi del Fondo sociale europeo, corsi di formazione e di aggiornamento degli operatori addetti all'assistenza dei soggetti portatori di handicap, e promuove corsi per la riqualificazione del personale delle strutture socio-assistenziali.

La Regione finanzia corsi per la formazione di animatori di comunità, aperti anche alla partecipazione sia del volontariato che delle persone handicappate.

Art. 18.

Volontariato

Al fine di realizzare i servizi e le iniziative della presente legge i comuni singoli o associati possono avvalersi delle prestazioni del volontariato compreso il servizio civile svolto in sostituzione degli obblighi militari secondo le norme vigenti.

Al personale volontario sono rimborsate, se richieste e preventivamente autorizzate, le spese vive sostenute per l'espletamento delle attività prestate.

Art. 19.

Procedure e piano di riparto dei contributi

I comuni in forma singola o associata prestano alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno un piano di intervento in relazione alle iniziative e ai servizi di cui alla presente legge che intendono attuare nel rispettivo territorio.

Il piano contiene la descrizione degli interventi prescelti, il numero dei soggetti interessati, il preventivo di spesa per ciascun intervento.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva entro il 30 giugno di ogni anno la ripartizione dei fondi tra i comuni singoli o associati che hanno presentato il programma annuale.

Nella formulazione del piano di riparto un'aliquota, non superiore al 10% dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale per lo sviluppo dei servizi ed iniziative di cui alla presente legge, deve essere riservata ad attività di assistenza tecnica agli enti locali o alla realizzazione di iniziative straordinarie nelle aree maggiormente sprovviste di adeguati servizi, espressamente previste nello stesso piano di riparto.

I contributi approvati dal consiglio regionale sono erogati ai comuni singoli o associati in unica soluzione.

Detratta l'aliquota di cui al quarto comma del presente articolo, il piano di riparto annuale dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti criteri:

a) per i servizi e le iniziative di cui agli articoli 10, 11 12, 15, 17 e 18 deve essere riservata un'aliquota non superiore al 60% del finanziamento previsto;

b) per i servizi e le iniziative di cui ai rimanenti articoli, deve essere riservato la parte rimanente del finanziamento previsto.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato erogato il contributo regionale, i comuni singoli o associati beneficiari dei contributi, presentano alla giunta regionale un rendicanto relativo all'impiego del contributo ricevuto.

Per l'anno 1984, i comuni presentano i piani di cui al primo comma del presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il consiglio regionale approva la ripartizione dei fondi, su proposta della giunta, entro i successivi 30 giorni.

Art. 20.

Finanziamenti

Per il finanziamento degli oneri relativi all'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984 la spesa di lire 2 miliardi; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede mediante riduzione dei seguenti capitoli del bilancio per l'anno 1984:

Cap. 5122206 « Contributo della Regione per il finanziamento dell'ESAC » L. 500.000.000;

Cap. 1003104 « Indennità di trasferta per missioni e trasferimento del personale » L. 300.000.000;

Cap. 1005107 « Spese postali, telefoniche, telegrafiche ... » L. 300.000.000;

Cap. 2221101 «Contributi alle amministrazioni provinciali per la manutenzione di strade comunali di bonifica classificate provinciali» L. 400.000.000;

Cap. 2222103 «Contributi straordinari per agevolazioni di viaggio per studenti e lavoratori dipendenti» L. 500.000.000;

Istituzione del cap. 4251105 «Contributi ai comuni per servizi ed attività volti al superamento dell'emarginazione degli handicappati» L. 2.000.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 settembre 1984

DOMINIJANNI

ALLEGATO *A*

Per strutture socio-assistenziali si intende rispettivamente:

a) Comunità alloggio: accoglie, in normali case di abitazione, assicurando appropriate forme di assistenza, un piccolo gruppo di soggetti handicappati di norma in numero non superiore a diciotto.

La collaborazione della comunità alloggio nel contesto urbano residenziale deve essere tale da favorire l'inserimento sociale per gli handicappati; a tal fine la struttura deve essere funzionale in relazione alla tipologia degli handicap delle persone accolte, secondo le norme stabilite dallo Stato in materia, nonché deve essere collegata con i servizi del territorio.

Sono riconosciuti come comunità alloggio anche quei gruppi stabili autogestiti, formati da handicappati e non handicappati, che abbiano i requisiti della presente definizione.

Le comunità alloggio sono abitate a fare interventi di pronta accoglienza per tempi brevi ad handicappati che si trovino in temporaneo stato di mancata assistenza o di temporanea assenza della famiglia.

b) Centro socio-educativo: accoglie durante alcune ore del giorno, di norma in numero non superiore a trenta, handicappati che presentino notevole compromissione dell'autonomia delle funzioni elementari che abbisognino di una specifica e continua assistenza e non possono essere inseriti nell'ambiente di lavoro. Nell'ipotesi di ristrutturazione di centri assistenziali esistenti, tale limite può essere superato. Il centro socio-educativo ha come obiettivo il superamento della condizione irrecuperabile e mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione.

Il centro socio-educativo può avvalersi della collaborazione del volontariato nonché di collaborazione esterna di tipo specifico con riferimento alle attività di manipolazione, di gioco di animazione, di artigianato.

La localizzazione del centro socio-educativo deve essere tale da assicurare l'integrazione con i servizi del territorio.

c) Centro residenziale: ospita in prevalenza soggetti handicappati un numero non superiore a sessanta, ed è previsto esclusivamente per utenti che risultino impossibilitati a rimanere temporaneamente o permanentemente nel proprio nucleo familiare.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 29.
Norme per lo sviluppo dell'apicoltura.

(*Pubblicata nell'ed. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 10 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse zootecniche minori, la regione Calabria assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura per tutelare la razza «ligustica» dell'Apis mellifica, per valorizzare la relativa produzione.

Inoltre promuove ed attua studi, indagini e corsi di formazione sull'apicoltura ed adotta iniziative volte a diffondere le conoscenze bilogiche e tecnologiche del settore.

Art. 2.

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione può concedere all'impresa agricola contributi fino al 50% della somma riconosciuta ammissibile per l'impianto di nuovi alveari e per l'ampliamento di quelli esistenti nonché per l'acquisto degli sciami, di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica con esclusione di automezzi.

Il contributo di cui al precedente comma può essere elevato al 60% per gli alveari posti oltre i 500 metri di altitudine (zone di montagna).

La Regione, inoltre, al fine di agevolare l'apicoltura nomade e l'alimentazione degli alveari in periodi di particolare necessità, su parere della commissione di cui al successivo articolo 5, può concedere contributi sulle spese, documentate ed accertate dall'I.P.A. di trasferimento degli alveari e di acquisto del melittosio in ragione del 30% e 50% rispettivamente.

La Regione può concedere contributi fino alla copertura totale della spesa riconosciuta dall'I.P.A. per l'eliminazione di alveari in conseguenza di provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie. In questo caso, l'erogazione del contributo è vincolato e limitato all'avvenuta sostituzione delle famiglie allevate e già dichiarate infette e comunque previo rilascio della certificazione sanitaria attestante l'immunità delle principali malattie delle nuove.

Nessun contributo può essere erogato qualora il danno sia da ascrivere al fatto ed esporre o lasciare alla portata delle api: il miele, i favi ed il materiale di cui al comma terzo del seguente art. 3; come pure se si è tentato di alineare, rimuovere, e comunque occultare alveari, attrezzi, miele, cera e propoli di alveari infetti o sospetti di malattia infettiva e diffusibile.

Ogni anno, la commissione di cui al comma secondo del seguente art. 5 procede alla determinazione del valore degli alveari ai fini della concessione dei contributi di cui sopra.

La Regione può concedere alle associazioni di apicoltori riconosciute, contributi fino all'80% delle spese sostenute e dimostrate per l'attività promozionale svolta a favore degli apicoltori, singoli o associati, sulla base di apposito programma da predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno da sottoporsi all'approvazione dell'assessorato regionale dall'Agricoltura sentita la commissione di cui al seguente art. 5.

Le istanze per ottenere i benefici regionali vanno presentate all'assesorato competente con le modalità previste dalle leggi regionali in materia di miglioramenti fondati.

Art. 3.

Possono beneficiare del contributo regionale gli apicoltori singoli o associati che gestiscono almeno 25 (venticinque) alveari.

Le istanze presentate da società e cooperative appositamente costituite per gestire allevamenti sparsi hanno diritto di precedenza sia nell'istruttoria che nell'erogazione dei benefici previsti.

E' fatto obbligo e chiunque possegga o detenga alveari di ogni tipo di denunciare alla commissione apistica regionale, alle associazioni di apicoltori riconosciute ed all'autorità sanitaria locale le seguenti malattie infettive e diffusibili accertate o sospette: Acariosi, Peste americana, Peste europea, Nosemiasi, Varroasi delle api e della covata ed altre malattie diffusive, nonché il numero delle famiglie di api possedute specificando se trattasi di allevamenti nomadi o stanziali.

Gli apicoltori che omettano di ottemperare all'obbligo della denuncia di cui al comma precedente, non possono beneficiare degli aiuti regionali.

L'assessorato all'agricoltura dispone controlli ed ispezioni nelle aziende apistiche avvalendosi degli esperti componenti della commissione di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Per assicurare un organico sviluppo dell'apicoltura, la Regione favorisce e promuove la costituzione di associazioni di apicoltori. Il riconoscimento regionale è subordinato all'accer-

tamento dei requisiti di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 e n. 2083/80, nonché della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e della legge regionale n. 13 del 19 novembre 1982.

Art. 5.

Per facilitare il coordinamento ed il controllo dell'apicoltura e costituita la commissione apistica regionale, composta da:

l'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato che la presiede;

un rappresentante dell'associazione apistica regionale riconosciuta o in mancanza da un rappresentante delle associazioni degli apicoltori riconosciute dalla Regione;

un rappresentante dell'assessorato regionale alla sanità;

un medico veterinario designato dagli ordini provinciali dei medici veterinari della Calabria;

un dottore agronomo designato dalla federazione regionale dei dottori agronomi e forestali della Calabria;

un delegato speciale per le malattie delle piante designato dall'assessorato.

I componenti restano in carica per tre anni.

La commissione apistica ha sede presso l'assessorato regionale all'agricoltura ed è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo.

La commissione esprime pareri e proposte circa indagini, studi e iniziative per lo sviluppo del settore e per l'attuazione degli interventi sanitari a tutela dell'apicoltura, nonché per la diffusione delle norme tecniche di profilassi contro le malattie, promuovendo sistematici controlli sanitari sugli impianti apistici.

La commissione esercita le sue funzioni anche nelle more della costituzione e del riconoscimento delle associazioni di apicoltori.

Art. 6.

Allo scopo di assicurare l'attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario alle piante legnose ed erbacee ad impollinazione entomofila dall'inizio della fioritura e sino alla completa caduta dei petali.

In caso di infezione o infestazione parassitarie di particolare gravità e vastità, accertate dall'osservatorio per le malattie delle piante, possono effettuarsi trattamenti con prodotti selettivi anche durante il periodo di fioritura con l'obbligo di avviso agli apicoltori.

La vendita di api vive e di covata devono essere accompagnate da un certificato di sanità, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 300 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001101 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1) » dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1984.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 5123205 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 con la denominazione « Sviluppo dell'apicoltura » e lo stanziamento in termini di competenza di cassa, di lire 300 milioni.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata per ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 settembre 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 30.

Norme per la disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari.

(*Pubblicata nell'ed. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 73 del 10 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, nonché l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari in attuazione degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nel rispetto delle previsioni delle leggi regionali n. 18 del 2 giugno 1980 e n. 18 del 30 novembre 1981.

Titolo II

ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI

Art. 2.

La Regione, nelle materie disciplinate con la presente legge, esercita, tramite il servizio veterinario regionale di cui al successivo art. 5, tutte le funzioni ad essa riservate dalle leggi statali e regionali comprese quelle di indirizzo e di coordinamento.

In particolare:

1) organizza la raccolta e la elaborazione in sede regionale di tutti i dati statistici a carattere economico e sanitario necessari ai fini della programmazione statale, regionale e locale e per la verifica dell'efficacia degli interventi, attraverso i servizi veterinari e delle UU.SS.LL., promuovendo a tal fine l'attività di osservazione e di rilevamento da parte dei medesimi servizi e dell'istituto zooprofilattico di Campania e Calabria o di altri enti; provvede altresì a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali ed a promuovere ogni iniziativa per la migliore conscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento;

2) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, al fine di verificare ed assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria; per le stesse finalità provvede al necessario raccordo tecnico-amministrativo tra i servizi veterinari delle UU.SS.LL. e quelli centrali e periferici del Ministero della sanità, istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

3) emana direttive in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria e ne verifica l'attuazione;

4) coordina l'esercizio delle funzioni ufficiali dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. svolte in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunità europea e, in particolare, di quelle relative agli scambi di animali e carni con gli Stati membri, recepite con la legge 30 aprile 1976, n. 397, e con la legge 29 novembre 1971, n. 1073. Coordina e verifica, altresì, l'applicazione nel territorio regionale, della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione, esportazione e transito, da e per l'estero, di animali, prodotti ed avanzi animali;

5) coordina e predispone i piani di profilassi ed i programmi di risanamento degli allevamenti previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, coordinandone, altresì, la corretta attuazione ed applicazione;

6) esercita, relativamente agli aspetti veterinari, le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

7) determina, sentiti gli istituti universitari e di ricerca competente, l'istituto zooprofilattico di Campania e Calabria e le associazioni professionali di categoria, i criteri per la programmazione e l'organizzazione da parte delle UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18, dei corsi per la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione permanente degli operatori del settore veterinario. I corsi formativi riguardanti il personale delle UU.SS.LL. saranno istituiti ed organizzati di intesa con le stesse UU.SS.LL.;

8) predispone programmi regionali di ricerca scientifica e di sperimentazione nel settore veterinario avvalendosi della collaborazione delle UU.SS.LL., dell'Istituto superiore di sanità, di istituti universitari e di ricerca e dell'istituto zooprofilattico di Campania e Calabria;

9) cura, previo accertamento dei requisiti richiesti, di intesa con il servizio veterinario della U.S.L. territorialmente competente, il rilascio e l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze alimentari previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

10) verifica l'esercizio delle funzioni dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. svolte in esecuzione delle direttive impartite.

Art. 3.

Competenze del presidente della giunta regionale

Il presidente della giunta regionale, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, emana le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria interessanti l'intero territorio regionale o parte di esso, comprendenti due o più comuni. Le relative attività istruttorie sono svolte dal servizio veterinario regionale di cui al successivo art. 5, che può avvalersi dei servizi e presidi delle UU.SS.LL., di concerto con i comuni interessati.

Art. 4.

Competenze della giunta regionale

Sono di competenza della giunta regionale:

1) il controllo sulle materie delegate e sub delegate di cui al precedente art. 1;

2) i provvedimenti sostitutivi, mediante commissario « ad acta » nei casi di inadempienza dei sindaci;

3) l'esercizio delle funzioni di competenza regionale prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Le funzioni di cui al precedente comma, punti 1 e 3 sono esercitate attraverso il servizio veterinario regionale previsto dal successivo art. 5.

Art. 5.

Servizio veterinario regionale

Per lo sviluppo delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 è istituito, presso l'assessorato regionale igiene e sanità, il servizio veterinario della Regione, con articolazione in aree funzionali.

Al predetto servizio sono preposti funzionari del ruolo regionale, appartenenti al più alto livello funzionale, nominati dalla giunta regionale in conformità delle norme vigenti.

Il suddetto servizio provvede in particolare a:

1) coordinamento tecnico, assistenza e consulenza ai servizi veterinari delle UU.SS.LL.;

2) coordinamento tecnico-funzionale dei piani di profilassi e dei programmi di risanamento degli allevamenti nell'ambito regionale;

3) distribuzione gratuita, tramite le unità sanitarie locali, dei prodotti biologici (siero, vaccino, allergene, ecc.) e medicamentosi forniti dallo Stato e dalla Regione per le attività di cui al punto precedente;

4) tenuta dello schedario generale degli allevamenti;

5) tenuta del registro delle malattie infettive e diffusive del bestiame di cui al terzo comma dell'art. 12 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

6) collegamenti tecnico-funzionali con i servizi agricoli della Regione.

Il servizio di cui sopra informerà tempestivamente il presidente della giunta regionale di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 32, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché i casi di inadempienza dell'autorità sanitaria locale per le ordinanze prescritte dalla legge in materia di igiene e sanità veterinaria.

Art. 6.

Competenze dei comuni

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese quelle già esercitate dall'ufficio del veterinario provinciale e dei veterinari comunali o consortili, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le UU.SS.LL., ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco, quale autorità sanitaria locale.

Tali funzionari comprendono in particolare quelle concernenti:

1) la profilassi delle zoonosi e delle malattie infettive e diffusive degli animali e l'applicazione delle misure di polizia veterinaria, nonché la promosione ed il coordinamento di indagini epizoologiche su base locale;

2) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, su pubblici abbeveratoi, su concentramenti di animali e sulla raccoltà e lavorazione degli avanzi animali;

3) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e per la cura della sterilità degli animali;

4) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

5) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

6) il controllo igienico-sanitario dei mangini per l'alimentazione zootecnica nelle fasi di produzione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;

7) la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario sugli allevamenti;

8) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni ed i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;

9) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni od enti;

10) la vigilanza sulla somministrazione di farmaci per uso veterinario;

11) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

12) la vigilanza sulla utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

13) la vigilanza sulla utilizzazione degli animali da esperimento;

14) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

15) la vigilanza preventiva permanente sugli impianti di raccolta, trasformazione, risanamento e distribuzione dei sottoprodotti ed avanzi di animali, nonché dei rifiuti di origine animale;

16) la vigilanza sugli impianti di macellazione pubblici e privati sulle sardigne e sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

17) l'ispezione e la vigilanza veterinaria sulle carni, sul latte, sulle uova, sui prodotti ittici e sul miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione;

18) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi alla igiene ed alla sanità pubblica veterinaria;

19) la raccolta dei dati statistici, l'esecuzione di osservazioni e rilevamenti relativi al settore veterinario, su direttive ed indirizzi programmati dalle UU.SS.LL. o promossi dalla Regione;

20) ogni altra funzione in materia veterinaria, attribuita ai comuni da leggi statali o regionali, ivi compresi gli accertamenti e relative certificazioni.

Sono, altresì, comprese le funzioni indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 delegate dallo Stato alla Regione e che sono state subdelegate ai comuni dall'art. 17, primo comma, della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

Art. 7.

Attribuzioni del sindaco

Ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia limitata al territorio di competenza.

In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, il sindaco adotta, quale autorità sanitaria locale, i provvedimenti autorizzativi e prescritti, non riservati allo Stato e alla Regione, e quelli demandati al comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni in materia veterinaria il sindaco si avvale direttamente dei servizi e dei presidi veterinari della unità sanitaria locale competente per territorio, informandone i relativi organi.

Titolo III

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E SULLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA VETERINARIA

Art. 8.

Svolgimento delle funzioni a livello regionale

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento nelle materie disciplinate con la presente legge sono esercitate dalla Regione.

Analogamente si provvede per i progetti, piani e programmi di competenza regionale, con l'osservanza quanto al procedimento di formazione della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3, al fine di realizzare gli indispensabili collegamenti tra le politiche di settore della Regione e l'impiego unitario e coordinato di tutte le risorse finanziarie in vista di obiettivi comuni o collegati.

Art. 9.

Organizzazione funzionale e territoriale dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali

Le funzioni di competenza dei comuni ai sensi dell'art. 6 della presente legge sono esercitate dalle unità sanitarie locali a mezzo del servizio veterinario previsto dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

Il servizio veterinario è articolato per materie omogenee nelle due distinte aree funzionali previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

1) sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

2) igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Le funzioni rientranti nella competenza della prima area funzionale sono quelle elencate ai numeri da 1 a 15 del precedente art. 6 e le funzioni spettanti alla seconda area funzionale sono quelle di cui ai numeri 16 e 17 del medesimo articolo.

Sono funzioni comuni ad entrambe le aree:

l'educazione sanitaria relativa all'igiene ed alla sanità pubblica veterinaria;

la raccolta di dati statistici, l'esecuzione di osservazioni rilevamenti programmati dalla unità sanitaria locale o promossi dalla Regione, accertamenti e certificazioni.

I distretti veterinari di base provvedono ad assicurare nell'area di propria competenza tutti i servizi di primo livello e di pronto intervento.

L'assemblea di ciascuna unità sanitaria locale, sulla base di appositi parametri indicati dal piano sanitario regionale o deliberati dal consiglio regionale, delimita le rispettive aree distrettuali.

Art. 10.

Servizi multizonali

Al fine di assicurare livelli omogenei di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più ampi delle singole unità sanitarie locali, il piano sanitario regionale individua, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi che operano a livello multizonale.

Il piano sanitario regionale, individua, altresì, le attività che possono essere esercitate in ambiti territoriali più ampi delle singole unità sanitarie locali, ove le stesse non siano in grado di provvedere autonomamente.

Art. 11.

Personale dirigente del servizio sanitario

La funzione del veterinario responsabile del servizio è affidata dal comitato di gestione ad uno dei veterinari dirigenti preposti alle due aree funzionali, tenuti presenti i requisiti richiesti dagli articoli 15 e 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il veterinario responsabile del servizio fa parte dell'Ufficio di direzione della unità sanitaria locale.

A ciascuna delle due aree funzionali di cui al precedente art. 9 è preposto un veterinario con la qualifica di dirigente.

Il dirigente dell'area funzionale cura la relativa attività, riferisce periodicamente al responsabile del servizio e formula proposte per lo svolgimento dei piani di lavoro.

Il dirigente dell'area funzionale è chiamato a partecipare ai lavori dell'ufficio di direzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le qualifiche funzionali di cui ai commi precedenti sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esami nel rispetto della normativa vigente.

Il veterinario responsabile sovrintende all'andamento generale del servizio veterinario della unità sanitaria locale e risponde, nel rispetto dell'autonomia del servizio, al coordinatore sanitario ed al comitato di gestione del conseguimento degli obiettivi stabiliti e di quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 18/1981.

In particolare:

predispone, con la collaborazione del dirigente dell'altra area funzionale, i programmi annuali, o di diverso arco temporale, relativi all'assetto organizzativo generale ed all'attività complessiva del servizio;

emana, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento a lui spettanti, le direttive generali necessarie per assicurare l'attuazione dei programmi del servizio, nonché delle deliberazioni dell'ufficio di direzione e degli altri organi deliberativi dell'unità sanitaria locale;

formula proposte all'Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ai fini del migliore andamento del servizio e del coordinamento della sua attività con quella dell'altro servizio, sentito il dirigente dell'altra area funzionale o su richiesta dello stesso;

adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti per la normalizzazione e/o il miglioramento dell'attività del servizio, di intesa con il dirigente dell'area funzionale interessata, inviando, nel caso di mancato concerto, copia dei provvedimenti adottati, unitamente ad una relazione illustrativa, all'ufficio dell'unità sanitaria locale;

riferisce all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale su tutte le questioni di particolare interesse concernenti l'organizzazione e l'attività del servizio.

In attesa della riorganizzazione degli uffici il responsabile del servizio dell'unità sanitaria locale del capoluogo di provincia sostituisce il veterinario provinciale in tutte le commissioni e comitati provinciali nei quali ne è prevista la partecipazione.

Art. 12.

L'organico del servizio veterinario di ciascuna unità sanitaria locale, da determinare nel rispetto degli articoli 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 comprende:

il personale dirigente di cui al precedente art. 11;

veterinari coadiutori e veterinari collaboratori;

vigili sanitari;

personale ausiliario;

personale amministrativo avente posizione funzionale non superiore a quella prevista, per il ruolo amministrativo, dalla tabella *A*, quadro 2°, dell'allegato «Uno» al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Presso ciascuna area funzionale è assegnato, di norma, almeno un veterinario con la qualifica di coadiutore.

I veterinari coadiutori hanno la responsabilità del lavoro di gruppo organizzato per le diverse attività ed a cui sono addetti i veterinari collaboratori ed il personale ausiliario.

I veterinari collaboratori assicurano nell'ambito delle rispettive aree funzionali a cui sono assegnati, le prestazioni di base con l'assistenza del personale ausiliario addetto.

Ciascuna unità sanitaria locale determina la pianta organica del servizio veterinario sulla base dei parametri fissati nel piano sanitario regionale o stabiliti con apposita deliberazione del consiglio regionale, che tenga conto della specie, della distribuzione, della consistenza ed ubicazione degli allevamenti, della estensione, delle caratteristiche planimetriche e della rete viaria del territorio dell'unità sanitaria locale; del numero, della consistenza e della dislocazione delle industrie per la locazione di prodotti di origine animale e delle industrie para-zootecniche.

Il comitato di gestione, nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, individua periodicamente con provvedimento motivato, il personale, nell'ambito del competente servizio dell'unità sanitaria locale, per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza e di controllo in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale secondo le procedure vigenti in materia.

I relativi nominativi sono comunicati dal presidente del comitato di gestione ai sindaci del territorio ed alla Regione.

Il veterinario responsabile del servizio impartisce le necessarie direttive per un corretto esercizio delle suddette funzioni, di cui viene costantemente informato.

La utilizzazione del personale nell'ambito del servizio deve assicurare la reperibilità con riferimento alle prestazioni aventi carattere di urgenza.

Art. 13.

Tariffe per prestazioni veterinarie a favore dei privati

Le tariffe relative agli accertamenti ed ispezioni in materia di igiene-sanità e polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali sono stabilite, sentite le organizzazioni di categoria interessate, dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 14.

Assistenza zooiatrica - Convenzione veterinaria

Limitatamente all'attività di sanità animale e di assistenza zooiatrica di cui alla prima area funzionale, le unità sanitarie locali — nel caso in cui non possono provvedervi compiutamente con il proprio servizio — stipulano apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti all'albo professionale.

Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal veterinario responsabile del servizio, di intesa con il veterinario dirigente dell'area interessata.

Art. 15.

Attività libero-professionale del personale veterinario

Il personale veterinario ha facoltà di esercitare la libera attività professionale da espletarsi fuori dalle strutture pubbliche o altre il normale orario di servizio e comunque nel rispetto dei criteri e limiti previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Il personale può, altresì, svolgere oltre l'orario di lavoro ed anche fuori della sede di servizio, attività consultive e tecniche richieste da terzi all'unità sanitaria locale, secondo quanto previsto dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Trasferimento dei beni e degli atti degli uffici veterinari

I beni degli uffici veterinari provinciali e comunali sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono ubicati, con vincolo di destinazione alla rispettiva unità sanitaria locale, a mezzo verbale di consistenza redatti in contraddittorio tra le amministrazioni ed enti interessati.

Le funzioni in atto esercitate dagli uffici veterinari provinciali ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 sono assunte da ciascuna unità sanitaria locale, a seconda della rispettiva competenza, a decorrere dal trentesimo giorno dalla nomina del personale dirigente del servizio veterinario di cui all'art. 11 della presente legge o, in mancanza, dal conferimento provvisorio dei relativi incarichi, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

Nel termine stabilito dal comma precedente il responsabile dell'ufficio veterinario provinciale od un suo sostituto, trasmette, mediante elenchi descrittivi, gli atti e documenti di competenza, a ciascuna unità sanitaria locale.

Ultimate le operazioni di trasferimento ai sensi dei precedenti commi gli uffici veterinari provinciali cessano ogni attività.

Art. 17.

Norme transitorie per l'accesso alla posizione di dirigente

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 15 della legge n. 833/1978 sono conferiti nel rispetto degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

I veterinari dei consorzi i cui comuni, per effetto della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 sono stati assegnati a più unità sanitarie locali, hanno la facoltà di optare per una delle unità sanitarie locali interessate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 settembre 1984

DOMINIJANNI

(5665)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 2.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227